



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

## ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **43 - XI**  
del **20.06.2014**

**OGGETTO:** Innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "Made in Italy" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere.

L'anno duemilaquattordici, il giorno **venti**, del mese di **giugno**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **14.30** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **14.48** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) <b>PROCACCINI</b> Nicola - Sindaco		<b>X</b>		14) <b>VILLANI</b> Domenico	2.858	<b>X</b>	
2) <b>ZAPPONE</b> Giovanni -Presidente		<b>X</b>		15) <b>ZICCHIERI</b> Francesco	2.858	<b>X</b>	
3) <b>D'ANDREA</b> Giuseppe - V. Pres.		<b>X</b>		16) <b>VENERELLI</b> Dario	2.568	<b>X</b>	
4) <b>GIULIANI</b> Valentino-Cons. Anz	6.871	<b>X</b>		17) <b>DI MARIO</b> Umberto	2.357	<b>X</b>	
5) <b>PALMACCI</b> Roberto	6.747	<b>X</b>		18) <b>AZZOLA</b> Gianfranco	2.325	<b>X</b>	
6) <b>BASILE</b> Augusto Andrea	6.732		<b>X</b>	19) <b>LAURETTI</b> Lino	2.186	<b>X</b>	
7) <b>ZOMPARELLI</b> Danilo	6.682	<b>X</b>		20) <b>GOLFIERI</b> Valerio	2.165	<b>X</b>	
8) <b>AVELLI</b> Patrizio	6.633	<b>X</b>		21) <b>APOLLONI</b> Agostino	1.863	<b>X</b>	
9) <b>PECCHIA</b> Luciano	6.616		<b>X</b>	22) <b>SCIROCCHI</b> Angelo Bruno	1.825	<b>X</b>	
10) <b>CARINGI</b> Luca	6.615	<b>X</b>		23) <b>MARZULLO</b> Vittorio	0.977	<b>X</b>	
11) <b>PALMACCI</b> Pietro	6.603		<b>X</b>	24) <b>COCCIA</b> Vincenzo		<b>X</b>	
12) <b>DI TOMMASO</b> Alessandro	3.265		<b>X</b>	25) <b>PERCOCO</b> Gianni		<b>X</b>	
13) <b>MENEGHELLO</b> Sergio	2.858	<b>X</b>					

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)  
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **21**  
Consiglieri Assenti n. **4**

Sono presenti gli assessori: Sciscione Gianfranco, Cerilli Paolo, Longo Ezio, Tintari Roberta Ludovica, Marcuzzi Pierpaolo.

Sono assenti gli assessori: Perroni Emilio, Minutillo Fabio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, dott. Lucio Junior Ranaldi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "Made in Italy" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere.

\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

La Federazione Provinciale Coldiretti di Latina ha presentato con nota prot. n. 101 del 17/04/2014 una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte di questo Ente dell'azione di Coldiretti per l'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "Made in Italy" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della qualità delle filiere, considerato, altresì, che in questo momento di grave crisi il nostro Paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, il "Made in Italy" e, in particolare, quello agroalimentare, è universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva "ad alto valore aggiunto" per lo sviluppo del Paese;

l'art. 4 del D.P.R. del 19 maggio 1958 no 719 e ripreso in seguito dall'art.1 della Legge 3 aprile 1961 no 286, recante "Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia", ha disposto che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale derivino dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi naturali in misura non inferiore al 12% per ogni 100 cc;

per ragioni di trasparenza e tutela dei consumatori, si intende rideterminare la percentuale minima di succo di frutta nelle bibite al fine di garantire un più elevato livello di tutela della salute e la riconoscibilità sul mercato di prodotti maggiormente salubri si è proceduto ad introdurre alcune modifiche all'art. 8 del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 con l'intento di rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 20%. Peraltro l'innalzamento del contenuto di frutta potrebbe agire su diversi piani: da un lato, potendo costituire un punto integrante a sostegno di una educazione alimentare che valorizza i principi della dieta mediterranea e le sue funzioni di contrasto all'obesità, dall'altro lato, potendo contribuire alla salvaguardia ed alla crescita del patrimonio produttivo ed ambientale del settore degli agrumi, incentivando, soprattutto in zone ad alta tensione sociale, l'occupazione attiva e trasparente;

La modifica proposta risponde pienamente, tra l'altro a ristabilire condizioni di equità della filiera, posto che un litro di aranciata con il 12% di succo naturale contiene oggi soltanto 3 centesimi di euro di arance ed è venduta ad un prezzo 50 volte superiore. Ogni punto percentuale, oltre il 12%, corrisponde all'utilizzo di 250.000 quintali di arance, pari ad oltre 1000Ha di agrumeto;

**Considerato** che il Consiglio Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta di ordine del giorno presentata dalla Federazione Provinciale Coldiretti;

**Ritenuto** di dover promuovere un'azione comune a sostegno della trasparenza e dell'equità della filiera unitamente alla sopra richiamata Federazione;

**Atteso** che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;

**Vista** la nota prot. n. 31927/D data 13.06.2014, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 12.06.2014 ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

**Preso Atto** del parere favorevole reso in data 20.06.2014 dalla competente commissione consiliare III<sup>a</sup> ;

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento del Consiglio Comunale;

**Preso Atto** che il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta indicata in oggetto, le cui risultanze sono le seguenti:

**Presenti n. 21 – Votanti n. 21 – Favorevoli n. 21 - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0;**


**Preso Atto** dell'esito delle votazioni nei termini sopra specificati;

**Ritenuta** la propria competenza;

#### **DELIBERA**

1. **Di Approvare** l'ordine del giorno, allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Latina ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune.
2. **Di Intraprendere** iniziative volte a sollecitare il Parlamento ad approvare un apposito emendamento diretto a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 2090, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza.
3. **Di Trasmettere** la presente Delibera al Governo, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministero della Salute ed a Federazione Provinciale Coldiretti di Latina.

---oo0oo---



COLDIRETTI  
LATINA

# COLDIRETTI LATINA

## FEDERAZIONE PROVINCIALE

---

Via Don Minzoni, 1 - 04100 LATINA - Tel.0773/663434 Fax 0773/668476 - Email latina@coldiretti.it - www.latina.coldiretti.it

Al Presidente del  
Consiglio Comunale di  
TERRACINA

### PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

In un momento di grave crisi in cui il nostro Paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, il Made in Italy e, in particolare, quello agroalimentare, è universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva "ad alto valore aggiunto" per lo sviluppo del Paese.

L'agroalimentare Made in Italy, soprattutto per le Regioni dell'Italia meridionale, rappresenta una voce importante che contribuisce alla coesione sociale, attraverso l'offerta di occasioni ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

L'economia sviluppata dal settore degli agrumi, in particolare quella delle arance - la cui coltivazione, nella sola piana di Gioia Tauro, supera i 9.300 ha - costituisce anche un'opportunità per sottrarre terreni ed attività alla criminalità organizzata.

La stessa coltivazione degli agrumeti rappresenta, anche e soprattutto, un fattore determinante per mantenere integro e sicuro il territorio, prevenendo i fenomeni di dissesto idrogeologico e conferendo alle zone rurali interne quella forte connotazione paesaggistica che le diversifica e le rende uniche nel variegato contesto delle aree mediterranee del nostro Meridione.

I prodotti alimentari a base di arancia, in particolare le bibite la cui denominazione commerciale fa riferimento, anche in termini di fantasia, al nome dell'arancia o che a tale frutta si richiama e che attualmente sono immessi in commercio, spesso non riflettono qualità e trasparenza, riducendo al minimo il prezzo riconosciuto all'agricoltore e, soprattutto, le caratteristiche attese per un consumo salutare.

Anche l'articolo 23 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n.1308/2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha riconosciuto attraverso appositi pro-

grammi di promozione della frutta nelle scuole, l'importanza dell'integrazione nutrizionale di frutta nel regime dietetico, in particolare, dei bambini che frequentano scuole materne ed istituti di istruzione primaria e secondaria.

L'articolo 4 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, prevede che le bibite analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o della frutta di cui alla denominazione e debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantità equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata in etichetta.

Nello stesso verso, l'iniziale articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, recante "Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia", ha disposto che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale derivino dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Inoltre, anche l'attuale normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui al decreto legislativo n. 109/1992, nel testo vigente, prevede, in materia di ingredienti caratterizzanti (articolo 8 del decreto stesso), che sia evidenziato in etichetta l'ingrediente che figura nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita oppure quando sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

Nel caso delle bibite come l'aranciata, quindi, sarebbe corretto e più onesto fare in modo che il succo di frutta di arancia che viene impiegato per preparare tale bevanda non fosse presente solo in aliquote di qualche decina di percentuale rispetto al resto degli ingredienti - come oggi invece avviene essendo, tale percentuale, non superiore al 12 per cento - ma almeno del 20 per cento, proprio in virtù del fatto che il succo di arancia è tale da determinare la scelta del consumatore perché essenziale per caratterizzare la bibita.

Ritenuto di dover procedere, per ragioni di trasparenza e tutela dei consumatori, a ridetermi-

nare la percentuale minima di succo di frutta nelle bibite, con gli articoli 8, commi 16, 16-bis e 16-ter, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato disposto un obbligo di incremento della percentuale di succo naturale di frutta nelle bevande analcoliche a base di frutta ai fini della commercializzazione e denominazione delle stesse.

La disposizione, nella versione originaria contenuta nel decreto legge, è stata notificata alla Commissione europea come “regola tecnica” ai sensi della direttiva 98/34/CE ed è stata oggetto di osservazioni critiche, in considerazione della potenziale lesività delle misure introdotte a livello nazionale sulla libera circolazione delle merci.

Successivamente alla conversione in legge del predetto decreto legge n.158/2012, la Commissione europea ha aperto a carico dell’Italia un caso EU Pilot (4738/13/ENTR) chiedendo chiarimenti in ordine al mancato perfezionamento della procedura di notifica e reiterando le già denunciate incompatibilità della norma con le disposizioni della U.E..

Il mancato esito positivo della procedura di notifica, considerato quanto disposto dall’articolo 8, comma 16-ter dello stesso decreto legge, ha reso, di fatto, la norma inefficace.

In questo contesto, è stata ravvisata la necessità di avviare un nuovo iter normativo al fine di rimuovere i descritti ostacoli all’entrata in vigore di una norma finalizzata a garantire un più elevato livello di tutela della salute e la riconoscibilità sul mercato di prodotti maggiormente salubri, temperando le esigenze del mercato interno con le previsioni comunitarie in materia di concorrenza.

Nell’ottica di superare, quindi, i rilievi effettuati dalla Commissione europea, nell’ambito dei lavori di approvazione della legge di delegazione europea (AC 1864 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) è stato proposto l’emendamento 12.01, introducendo - con l’art. 12-bis - alcune modifiche all’articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, finalizzate a rendere effettivo l’innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall’attuale 12 per cento al 20 per cento, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza. L’emendamento è stato inspiegabilmente respinto in esito alla discussione presso la XIV Commissione politiche europee della Camera dei Deputati.

Infatti, la normativa e la giurisprudenza comunitaria ammettono pacificamente che una vol-

ta assicurata la libera circolazione dei prodotti anche in un settore non armonizzato resta possibile ammettere, per i prodotti che sono commercializzati esclusivamente nel mercato interno, specifiche caratteristiche.

D'altra parte, l'innalzamento del contenuto di frutta potrebbe agire su diversi piani: da un lato, potendo costituire un punto integrante a sostegno di un'educazione alimentare che valorizza i principi della dieta mediterranea e le sue funzioni di contrasto all'obesità; dall'altro lato, potendo contribuire alla salvaguardia ed alla crescita del patrimonio produttivo ed ambientale del settore degli agrumi, incentivando, soprattutto in zone ad alta tensione sociale, l'occupazione attiva e trasparente.

Sotto il primo profilo, dalla società emerge con sempre maggior intensità una domanda di trasparenza e di verità: in particolare in ambito agroalimentare, i cittadini chiedono che i prodotti in commercio restituiscano quanto promettono, sia in termini di "gradimento", che dal punto di vista della salubrità e delle ricadute sulla salute.

L'innalzamento della percentuale di frutta nelle bevande, considerato il consumo stimato di cinquantamila chili di vitamina C in più all'anno da parte dei consumatori, concorrerebbe a migliorare concretamente la qualità dell'alimentazione ed a ridurre le spese sanitarie dovute alle malattie connesse all'obesità in forte aumento.

D'altra parte, risulterebbe consolidato il ruolo del Made in Italy agroalimentare con i suoi effettivi e potenziali benefici in termini di occupazione e crescita per il Paese e per la comunità. Nel mezzogiorno, nello specifico, l'agroalimentare può costituire il nerbo di un nuovo modello di sviluppo e di coesione territoriale.

La modifica proposta risponde pienamente, tra l'altro, a ristabilire condizioni di equità della filiera, posto che un litro di aranciata con il 12 per cento di succo naturale contiene oggi soltanto 3 centesimi di euro di arance ed è venduta ad un prezzo 50 volte superiore. Ogni punto percentuale, oltre il 12 per cento, corrisponde all'utilizzo di 250.000 quintali di arance, pari ad oltre 1000 ha di agrumeto.

Ritenuta necessaria un'azione comune a sostegno della verità, della trasparenza e dell'equità della filiera la Federazione Provinciale Coldiretti di Latina

### CHIEDE

alla S.V. di voler inserire nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile un punto

relativo alla discussione ed alla condivisione dell'azione di Coldiretti per l'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "Made in Italy" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere.

Ringraziandola anticipatamente per il Suo impegno che certamente non mancherà, cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri più sinceri auguri per una serena Pasqua, nonché i nostri più cordiali saluti.

Saverio Viola  
(Direttore Coldiretti Latina)

Carlo Crocetti  
(Presidente Coldiretti Latina)

*N.B.: Copia della delibera deve essere cortesemente inviata a Governo, al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali, al Ministero della salute ed a Coldiretti Latina.*



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Giovanni Zappone

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lucio Junior Ranaldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 25 GIU 2014 all'Albo Pretorio online del Comune, ( all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 25 GIU 2014

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
ALBERTO D'ONOFRI

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. \_\_\_\_\_

Terracina, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

**ESECUTIVITA'**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.  
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- Perché adottata con la formula della immediata eseguibilità.  
(art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, \_\_\_\_\_

LA SEGRETERIA GENERALE